

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 agosto 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2023, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina delle modalità di svolgimento del procedimento unico di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)". (23R00256). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2023, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 8 giugno 1994, n. 4 (Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata - convenzionata)". (23R00257). Pag. 7

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2023, n. 3.

Modifiche della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, e della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7, in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri ed ex consiglieri regionali. (23R00254). Pag. 8

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 45.

Legge di stabilità per l'anno 2023. (23R00260). Pag. 9

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 46.

Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. (23R00261). Pag. 16

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2023, n. 4.

Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo. (23R00217). Pag. 20

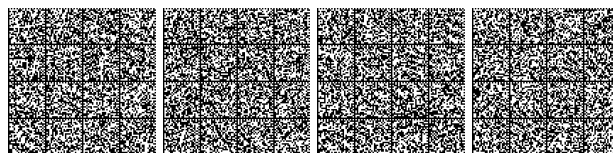
LEGGE STATUTARIA REGIONALE 14 febbraio 2023, n. 5.

Modifiche allo Statuto in tema di richiamo al principio dell'antifascismo come valore fondante dell'azione regionale. (23R00218). Pag. 24

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 della Regione Toscana recante «Legge di stabilità per l'anno 2023. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 64 del 30 dicembre 2022, Parte Prima». (23R00193). Pag. 25





REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2023, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina delle modalità di svolgimento del procedimento unico di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)”.

(Pubblicato nel Bollettino della Regione Piemonte n. 17 Supplemento n. 4 del 2 maggio 2023)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 32-6794 del 27 aprile 2023

Emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Disciplina delle modalità di svolgimento del procedimento unico di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)”.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in sede di prima attuazione della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico) le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento unico di valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate, nonché i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, alle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) amministrazione aggiudicatrice: la Regione ovvero la centrale di committenza regionale a cui la Regione abbia affidato, in suo nome e per suo conto, la gestione della procedura ad evidenza pubblica;

b) amministrazione procedente: la provincia o la Città metropolitana competente allo svolgimento dell'istruttoria amministrativa propedeutica all'assegnazione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera g *bis*) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”);

c) disciplinare per l'uso delle acque: l'atto di cui all'articolo 20 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61);

d) grandi derivazioni a scopo idroelettrico: le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt; nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kilowatt di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto;

e) partenariato pubblico privato: il contratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *eee*) del d.lgs. 50/2016;

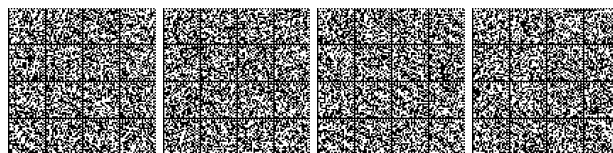
f) struttura regionale competente: la struttura regionale competente per l'assegnazione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Art. 3.

Indizione della procedura di assegnazione

1. Espletate le procedure di cui all'articolo 3 della l.r. 26/2020, relative alla valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico, la struttura regionale competente avvia la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione a titolo oneroso della concessione.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r. 26/2020, la procedura di assegnazione può avere ad oggetto una singola concessione o più concessioni insistenti sul medesimo bacino idrografico, qualora la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo socio-economico e produttivo, della tutela ambientale, della valorizzazione territoriale, nonché conveniente sotto il profilo dell'economia dei mezzi amministrativi. In tal caso, la procedura di assegnazione è avviata almeno cinque anni prima della prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore.



3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, per ciascuna concessione o, nel caso di cui al comma 2, congiuntamente per tutte le concessioni interessate, gli elementi essenziali della concessione oggetto della procedura di assegnazione e le modalità di assegnazione di cui all'articolo 4 della l.r. 26/2020.

4. La struttura regionale competente, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3, adotta la determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Art. 4.

Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della l.r. 26/2020, nonché delle capacità organizzative, finanziarie e tecniche di cui all'articolo 9 della medesima legge.

2. Il bando di gara, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della l.r. n. 26/2020 e dagli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, determina i requisiti di partecipazione alla procedura di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche della concessione, della complessità e delle dimensioni degli impianti da gestire, nonché dell'entità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di incremento della potenza di generazione e della producibilità, al fine di assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi e delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.

Sezione II

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 5.

Criteri di aggiudicazione

1. La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla valutazione dei seguenti elementi:

a) qualità dell'offerta tecnica, da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 6;

b) entità dell'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l'utilizzo delle opere, in base a quanto previsto dall'articolo 7.

2. Il bando di gara indica i criteri di valutazione, con la relativa ponderazione, in ordine decrescente di importanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della l.r. 26/2020.

Art. 6.

Criteri e modalità di valutazione dell'offerta tecnica

1. Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale, o della verifica di idoneità della proposta nei casi in cui sia pervenuta una sola istanza, l'offerta tecnica è valutata sulla base di criteri oggettivi concernenti i seguenti aspetti:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento del loro esercizio sotto il profilo energetico, ulteriori rispetto agli obiettivi minimi indicati nel bando di gara ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 26/2020;

b) gli interventi di conservazione, miglioramento, risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, ulteriori rispetto agli obiettivi minimi indicati nel bando di gara ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 26/2020;

c) le modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;

d) le misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all'articolo 16 della l.r. 26/2020;

e) gli interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica, nonché a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua.

2. Nel bando di gara, in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura ad evidenza pubblica, oltre a quelli indicati al comma 1 possono essere inseriti ulteriori criteri di valutazione delle proposte progettuali, tra i quali, a titolo esemplificativo, i seguenti:

a) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale, di qualità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di responsabilità sociale, rilasciate da organismi accreditati, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;

b) la disponibilità di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee a consentire una adeguata gestione di tutte le opere funzionali all'esercizio della derivazione, al fine di garantire l'ottimale utilizzo degli impianti, l'uso sostenibile dell'acqua, la sicurezza del territorio e il puntuale adempimento degli obblighi e degli oneri posti a carico del concessionario;

c) l'esperienza nella gestione di impianti idroelettrici, con particolare riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti;

d) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione, nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;

e) l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali inerenti all'abilitazione a operare in specifici ambienti di lavoro e alla progettazione, installazione e verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;



f) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

g) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;

h) l'esperienza nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso gli impianti idroelettrici, e l'eventuale adozione di misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla normativa vigente;

i) gli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture idriche e delle dighe;

l) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti;

m) l'incremento dei livelli occupazionali e del trattamento economico del personale, con particolare riferimento all'aumento dei livelli occupazionali qualificati;

n) le misure di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati;

o) gli investimenti complessivi che il proponente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con specificazione delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di rinnovazione o sostituzione, di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per garantire nel tempo la sicurezza e l'efficienza degli impianti.

Art. 7.

Valutazione dell'offerta economica

1. La valutazione dell'offerta economica è rapportata:

a) all'incremento della componente variabile del canone annuo di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), posto a base di gara;

b) all'incremento del canone annuo dovuto per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, primo comma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acquee impianti elettrici), posto a base di gara.

Sezione III

SOCIETÀ A CAPITALE MISTO

Art. 8.

Affidamento a società a capitale misto pubblico-privato

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 26/2020, la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 4, commi 3, 3 bis e 3 ter della l.r. 26/2020, oltre agli elementi di cui all'articolo 3, comma 3:

a) la forma societaria;

b) la quota di capitale sociale da riservare al socio privato;

c) la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale;

d) lo schema di statuto e degli eventuali patti parasociali.

2. La Regione può partecipare al capitale sociale della società anche mediante il conferimento di un importo in tutto o in parte equivalente alla componente fissa dei canoni introitati di cui all'articolo 14 ter della l.r. 20/2002, nonché dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del r.d. 1775/1933, nel caso in cui la Regione abbia esercitato la facoltà prevista all'articolo 18, comma 2 della l.r. 26/2020.

3. Il socio selezionato all'esito della procedura ad evidenza pubblica, qualora costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, deve costituire una società avente come oggetto esclusivo la gestione della concessione assegnata alla società mista di cui al presente articolo.

Capo II

PROCEDIMENTO UNICO DI ASSEGNAZIONE

Sezione I

PROCEDIMENTO UNICO DI ASSEGNAZIONE

Art. 9.

Procedimento unico di assegnazione

1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate in esito alla pubblicazione del bando di gara avviene nell'ambito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si svolge con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 26/2020 nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.



Sezione II

INDIZIONE DELLA GARA E INVITO DEI CONCORRENTI

Art. 10.

Bando di gara

1. L'amministrazione aggiudicatrice indice la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico mediante la pubblicazione di un bando di gara, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 della l.r. 26/2020, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

2. Il bando di gara è pubblicato in conformità a quanto previsto dalla l.r. 26/2020 e dal d.lgs. 50/2016.

Art. 11.

Verifica dei requisiti

1. L'amministrazione aggiudicatrice, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati dai concorrenti in relazione a quanto previsto dalla documentazione di gara e individua i concorrenti da ammettere alla successiva fase della procedura.

2. L'amministrazione aggiudicatrice invia a tutti i concorrenti ammessi le lettere di invito, indicando il termine entro il quale deve essere presentata l'offerta tecnica iniziale, comprensiva della proposta progettuale da sottoporre all'istruttoria amministrativa di cui agli articoli 14 e 15.

Art. 12.

Richiesta di chiarimenti e sopralluogo

1. A decorrere dalla ricezione della lettera di invito e fino a dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta tecnica iniziale, i concorrenti possono presentare richiesta di chiarimenti all'amministrazione aggiudicatrice relativamente agli aspetti di carattere amministrativo, tecnico ed economico-finanziario.

2. Nel caso in cui i documenti di gara prevedano l'obbligo di effettuare un sopralluogo, i concorrenti sono tenuti ad effettuare una ricognizione dei luoghi, delle aree e degli impianti oggetto dell'intervento, al fine di prendere visione degli stessi e del contesto nel quale si svolgeranno le attività oggetto di gara. A tale fine il concessionario uscente consente l'accesso ai beni e agli impianti di cui all'articolo 25, primo e secondo comma del r.d. 1775/1933, adottando le necessarie misure di sicurezza.

Art. 13.

Verifica delle offerte tecniche iniziali

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla verifica dei requisiti minimi previsti dalle lettere di invito per le offerte tecniche iniziali e della documentazione a corredo.

2. Tutte le offerte tecniche conformi ai requisiti minimi prefissati, complete della relativa documentazione, sono istruite ai sensi degli articoli 14 e 15.

3. Nel solo caso in cui nessuna delle proposte progettuali conformi ai sensi del comma 2 sia assoggettata alle procedure di compatibilità ambientale di cui all'articolo 14, l'amministrazione aggiudicatrice assegna ai concorrenti un termine perentorio per la presentazione della necessaria documentazione all'amministrazione procedente, dandone comunicazione alla medesima. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, l'amministrazione procedente provvede contestualmente, per ciascuna proposta progettuale, a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 15.

Sezione III

ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

Art. 14.

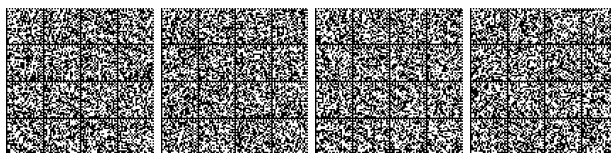
Progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale

1. Nel caso in cui la proposta progettuale sia soggetta alle procedure di compatibilità ambientale (VIA), l'amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine perentorio per la presentazione della necessaria documentazione all'amministrazione pubblica competente all'espletamento delle procedure di VIA. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

2. Nel caso in cui la proposta progettuale sia soggetta alla fase di verifica della procedura di VIA, il relativo procedimento è istruito ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 152/2006. È fatta salva la facoltà per il concorrente di presentare direttamente all'autorità competente in materia di VIA la domanda di valutazione di impatto ambientale, senza previo espletamento della fase di verifica della procedura di VIA.

3. La fase di valutazione della procedura di VIA è istruita ai sensi degli articoli 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, nel rispetto delle tempistiche previste per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2 bis del medesimo decreto.

4. Espletate le procedure di compatibilità ambientale di cui ai commi precedenti, il concorrente presenta la necessaria documentazione all'amministrazione procedente, entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.



5. Concluse le procedure di compatibilità ambientale per tutti i progetti, la struttura regionale competente ne dà comunicazione all'amministrazione procedente, al fine della convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 15.

Art. 15.

Istruttoria delle proposte progettuali

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, l'amministrazione procedente provvede, contestualmente, alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con riferimento ai progetti per i quali è intervenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, nonché per i progetti di cui all'articolo 13, comma 2 non soggetti alle procedure di VIA o esclusi dalla fase di valutazione a seguito dell'espletamento della fase di verifica. Alla conferenza di servizi partecipano tutte le amministrazioni interessate, ai fini dell'esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di assegnazione della grande derivazione a scopo idroelettrico e dell'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'esercizio degli impianti e per la realizzazione degli interventi e delle opere previsti nel progetto.

2. Alla conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 1 partecipano, ove necessario, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Cultura e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e all'articolo 6, comma 4 bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui al comma 2 rendono le proprie determinazioni, congruamente motivate, in modo univoco e vincolante. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le sole modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. L'eventuale adeguamento dei progetti è limitato esclusivamente alle parti oggetto di osservazioni da parte delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi di cui ai precedenti commi ed è effettuato al solo fine di recepire le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso.

5. All'esito dell'istruttoria, l'amministrazione procedente predispose, con riferimento a ciascun progetto di cui al comma 1, una motivata proposta di provvedimento conclusivo della conferenza e la trasmette alla struttura regionale competente, la quale adotta la determinazione di conclusione della conferenza, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. La propo-

sta di provvedimento conclusivo della conferenza è predisposta in conformità allo schema tipo definito dal responsabile della struttura regionale competente.

6. La determinazione di conclusione positiva della conferenza di cui al comma 5 è sospensivamente condizionata ed acquisisce efficacia solo a decorrere dalla data di adozione del provvedimento unico di concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di cui all'articolo 20, comma 3. La determinazione di conclusione negativa della conferenza produce l'effetto del rigetto della domanda.

7. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data di cui al comma 6.

8. Conclusa la fase istruttoria di cui al presente articolo, la struttura regionale competente trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi per ciascun progetto.

9. La fase istruttoria di cui alla presente sezione si conclude entro il termine massimo di trecentosessantacinque giorni, come previsto dall'articolo 11, comma 1 quater della l.r. 26/2020.

Sezione IV

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE FINALI E VALUTAZIONE

Art. 16.

Presentazione delle offerte finali

1. L'amministrazione aggiudicatrice, ricevuta la documentazione di cui all'articolo 15, comma 8, comunica ai concorrenti le modalità e il termine entro il quale deve essere presentata l'offerta tecnica finale, tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni dettate all'esito della fase istruttoria di cui agli articoli 14 e 15, nonché la relativa offerta economica e la eventuale ulteriore documentazione amministrativa a corredo.

Art. 17.

Commissione giudicatrice

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 16, è nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 del d.lgs. 50/2016.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, scelti fra esperti nello specifico settore oggetto della procedura ad evidenza pubblica, in funzione della complessità del procedimento e degli elementi dell'offerta posti in valutazione.



Art. 18.

Apertura delle buste e valutazione delle offerte

1. L'amministrazione aggiudicatrice, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 16, procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica finale, l'offerta economica, la eventuale ulteriore documentazione amministrativa a corredo e ne valuta la completezza e correttezza.

2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice demanda alla commissione di cui all'articolo 17 la valutazione dell'offerta tecnica finale e dell'offerta economica.

Sezione V

AGGIUDICAZIONE

Art. 19.

Aggiudicazione

1. All'esito delle operazioni di cui all'articolo 18, la commissione stila la graduatoria finale. L'amministrazione aggiudicatrice procede, nei confronti del concorrente primo in graduatoria, alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti e dispone l'aggiudicazione. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente periodo, l'amministrazione aggiudicatrice procede allo scorrimento della graduatoria, fino ad eventuale esaurimento della stessa.

2. Gli esiti della procedura di gara sono pubblicati conformemente a quanto prescritto dal d.lgs. 50/2016.

Art. 20.

Provvedimento unico di concessione

1. Entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando, la struttura regionale competente invita l'aggiudicatario a firmare il contratto di concessione, comprensivo del disciplinare per l'uso delle acque, entro un congruo termine.

2. Il contratto di concessione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento unico di concessione di cui al comma 3, al quale è allegato. La mancata sottoscrizione del contratto di concessione entro il termine stabilito, come pure il mancato versamento delle somme dovute o la mancata prestazione delle garanzie richieste, costituiscono causa di decadenza dall'aggiudicazione.

3. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione, la struttura regionale competente adotta il provvedimento unico di concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico ai sensi dell'articolo 11, comma 1 ter della l.r. 26/2020.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è pubblicato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e i relativi dati sono inseriti nel Catasto delle derivazioni idriche. Il provvedimento di cui al precedente periodo è in ogni caso pubblicato, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché, integralmente, sul sito istituzionale della Regione.

Capo III

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Sezione I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 21.

Assegnazione mediante forme di partenariato pubblico privato

1. In caso di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della l.r. 26/2020, per quanto non espressamente disposto dal presente capo, si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II, in quanto compatibili, nonché quanto previsto dagli articoli da 179 a 191 della Parte IV del d.lgs. 50/2016 e dalle linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 181, comma 4 del d.lgs. 50/2016.

*Sezione II*PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO AD INIZIATIVA PRIVATA

Art. 22.

Presentazione e valutazione delle proposte

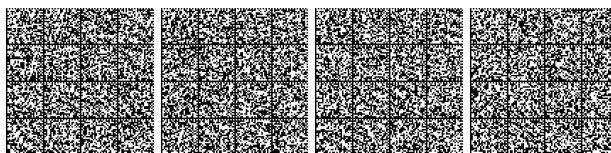
1. Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 possono presentare all'Amministrazione regionale proposte relative all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico ai sensi dell'articolo 183, commi 15 e seguenti del d.lgs. 50/2016.

2. La struttura regionale competente, accertata l'ammissibilità e la completezza della documentazione presentata, può indire una conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della l. 241/1990, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

3. La valutazione delle proposte presentate avviene entro il termine di tre mesi, decorrente dalla data di ricevimento della proposta. A tal fine la struttura regionale competente può invitare il proponente ad apportare alla proposta presentata le modifiche necessarie per la sua approvazione. In caso di richiesta di integrazione documentale o di modifica alla proposta presentata, il termine di cui al presente comma è sospeso in pendenza del ricevimento di quanto richiesto al proponente.

4. Conclusa l'attività di valutazione della proposta presentata, la struttura regionale competente predispone un documento tecnico di analisi da sottoporre alla Giunta regionale che si pronuncia in merito alla fattibilità della proposta nel rispetto del termine di cui al comma 3.

5. Le proposte relative all'assegnazione di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico per le quali è intervenuta la valutazione positiva di fattibilità sono inserite, qualora necessario, negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, sulla base della normativa vigente, e sono poste in approvazione con le modalità previste per l'approvazione dei progetti e successivamente poste a base di gara secondo le disposizioni di cui ai Capi I e II, in quanto compatibili.



6. La Giunta regionale può adottare, con propria deliberazione, apposite linee guida al fine di specificare i contenuti minimi, le modalità di presentazione, analisi e valutazione delle proposte di cui al comma 1, nonché le modalità con cui le medesime sono istruite.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 23.

Dichiarazione di urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 27 aprile 2023

p. Cairo
Il Vice Presidente
CAROSSO

23R00256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2023, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 8 giugno 1994, n. 4 (Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata - convenzionata)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17S4 del 2 maggio 2023)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi 22 ottobre 1971, n. 865, 5 agosto 1978, n. 457 e 17 febbraio 1992, n. 179;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

Visto il regolamento regionale 8 giugno 1994, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-6782 del 27 aprile 2023;

EMANA
il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 8 giugno 1994, n. 4 (Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata-convenzionata)».

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 del r.r. 4/1994

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale 8 giugno 1994, n. 4 (Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata-convenzionata) è sostituita dalla seguente:

«a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);».

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 del r.r. 4/1994

1. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del r.r. 4/1994 è sostituito dal seguente:

«1) di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);».

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 9 del r.r. 4/1994 è abrogata.

Art. 3.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 27 aprile 2023

p. CIRIO
il Vice Presidente
CAROSSO

23R00257



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2023, n. 3.

Modifiche della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, e della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7, in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri ed ex consiglieri regionali.

(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/Sez. Gen. del 29 giugno 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6

1. Alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni, il comma 1-bis dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Fatta salva la sua applicazione fino al 31 luglio 2021, la rivalutazione annuale di cui al comma 1 è soppressa. A decorrere dal prossimo rinnovo contrattuale per il personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano l'indennità consiliare mensile lorda, rivalutata ai sensi del primo periodo, è adeguata automaticamente sulla base degli incrementi percentuali previsti dai contratti e accordi collettivi sottoscritti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, per i periodi contrattuali previsti per il suddetto personale.».

2. Alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni, il comma 1-bis dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Fatta salva la sua applicazione fino al 31 luglio 2021, la rivalutazione annuale di cui al comma 1 è soppressa. A decorrere dal prossimo rinnovo contrattuale per il personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano l'importo netto mensile riconosciuto come

rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, rivalutato ai sensi del primo periodo, è adeguato automaticamente sulla base dell'incremento percentuale complessivo previsto dai contratti e accordi collettivi sottoscritti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, con efficacia a decorrere dalle spese mensili sostenute a partire dal mese successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del contratto o accordo collettivo sottoscritto.».

Art. 2.

Modifiche della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7

1. Al comma 3-bis dell'art. 4 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7 (Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo) e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per il periodo successivo tutti gli assegni diretti e di reversibilità di cui alla presente legge sono oggetto di adeguamento ai sensi del comma 7 dell'art. 4.».

2. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7 (Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo) e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. A far data dall'anno 2022 e al solo fine dell'adeguamento di tutti gli assegni diretti e di reversibilità di cui alla presente legge si applica la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione prevista per i medesimi anni dal decreto indicato all'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, con esclusione di ogni conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. La medesima percentuale è riconosciuta secondo il meccanismo di indicizzazione stabilito all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, tenuto conto delle fasce di importo dei trattamenti pensionistici e delle corrispondenti percentuali di rivalutazione stabilite all'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, e con leggi dello Stato.».

Art. 3.

Modifiche della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4

1. Alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 (Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente periodo: «per i soggetti aventi diritto a far data dall'anno 2023, i tassi reali si ottengono, scontando i tassi medi prima definiti al tasso di inflazione programmata, previsto dal documento di economia e finanza (DEF) vigente e, per gli anni successivi a quello di determinazione, al tasso IPCA previsto dal medesimo do-



cumento, prendendo da ultimo a riferimento per gli anni non indicati nel suddetto DEF il tasso IPCA dell'anno più distante disponibile;»;

b) il comma 2 dell'art. 2 è così sostituito:

«2. A far data dall'anno 2023 per i soggetti aventi diritto nell'anno solare in corso la valutazione di cui al comma 1 avviene al 1° giugno di ogni anno.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, 27 giugno 2023

Il presidente della regione: FUGATTI

23R00254

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 45.

Legge di stabilità per l'anno 2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 30 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021);

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);

Vista la legge regionale 1° marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani);

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 14 dicembre 2022;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 dicembre 2022;

Considerato quanto segue:

1. l'elevato numero di occupazioni senza titolo emerse con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione rende altresì necessaria una proroga al 31 dicembre 2025 del termine per il rilascio, da parte degli uffici regionali, della concessione al fine di portare a termine le verifiche avviate sulle molteplici occupazioni in questione;

2. è opportuno modificare le norme della legislazione sulla promozione della cultura della legalità di cui alla legge regionale n. 11/1999 al fine di aggiornare il quadro delle attività che comportano una spesa, per le attività che



ordinariamente sono svolte dal Centro di documentazione «Cultura della legalità democratica», per la promozione di iniziative per ricordare la strage di Via dei Georgofili, per le azioni rivolte agli amministratori pubblici, per consolidare il sostegno alle iniziative e ai progetti rivolti ai giovani;

3. è opportuno, per accelerare le attività di potenziamento dei dipartimenti di prevenzione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, intervenire sull'art. 25 della legge regionale n. 38/2007, per destinare, a tal fine, alle aziende unità sanitarie locali una parte delle somme il cui pagamento è ammesso in via amministrativa;

4. è opportuno stanziare ulteriori risorse per l'anno 2023, destinate ai comuni con meno di 5 mila abitanti, per interventi di investimento ai sensi dell'art. 82-bis della legge regionale n. 68/2011;

5. è necessario spostare la copertura finanziaria della progettazione della fattibilità tecnico economica per l'estensione della linea tramviaria 1 verso l'Ospedale Meyer per l'importo massimo di 100.000,00 euro nell'annualità 2023, e modificare l'articolazione della spesa prevista per la realizzazione di interventi per l'estensione verso Bagno a Ripoli del sistema tramviario dell'Area metropolitana fiorentina;

6. è opportuno stanziare ulteriori risorse per l'anno 2023, destinate rispettivamente ai comuni con meno di 5.000 abitanti e a quelli con popolazione compresa fra 5.000 e 20.000 abitanti, per interventi di investimento ai sensi dell'art. 82-bis della legge regionale n. 68/2011;

7. è necessario rimodulare il finanziamento per le attività di progettazione per adeguamento e ripristino condizioni di viabilità dell'intero tracciato SP107 e relativo e potenziamento;

8. è necessario, per consentire l'evasione di tutte le domande sorrette dai requisiti previsti per la concessione del contributo in favore di famiglie con figli minori disabili nel 2022, un ulteriore stanziamento sul relativo capitolo;

9. a seguito del bando in attuazione della legge regionale n. 4/2022 le domande pervenute superano ampiamente la dotazione disponibile. Pertanto, a conclusione dell'istruttoria di ammissibilità in corso, la dotazione ulteriore sarà destinata allo scorrimento delle domande ammissibili ma non finanziabili e, contestualmente, sarà previsto per questi beneficiari lo slittamento di un anno della tempistica di realizzazione e rendicontazione delle spese;

10. è necessario destinare al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale n. 54/2021 ancora non conclusi l'importo di euro 400.000,00, pari al 10 per cento del valore complessivo dell'intervento, nonché fornire un contributo, pari a euro 500.000,00 per l'anno 2023, in favore dei consorzi di bonifica, per ulteriore finanziamento della progettazione di invasi e reti irrigue per fronteggiare la siccità;

11. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 1.

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 77/2016

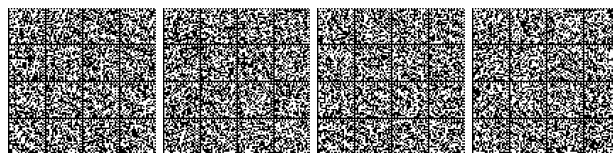
1. Ai commi 4 e 7 dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), la parola: «2022» è sostituita dalla seguente: «2025».

2. Nell'alinea del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016, le parole: «Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025».

3. Alla lettera b) del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016, le parole: «per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per le annualità dal 2017 al 2025».

4. Il comma 13 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 è sostituito dal seguente:

«13. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali nn. 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione. Per gli anni 2016, 2021 e 2022 l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale n. 68/2016, è versata entro il 31 dicembre 2025, comprensiva degli interessi legali, contestualmente al versamento della differenza tra il canone effettivamente dovuto come formalizzato nell'atto di concessione e quanto versato a titolo di indennizzo determinato ai sensi del comma 6 per gli anni dal 2016 al 2025, e, contestualmente, al versamento degli indennizzi di cui ai commi 9 e 10.»



Capo II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Sezione I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 11/1999

Art. 2.

Centro di documentazione «Cultura della legalità democratica». Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 11/1999

1. Il comma 2-bis dell'art. 5 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituito dal seguente:

«2-bis. Il Centro:

a) cura la gestione della documentazione, acquisita direttamente o ricevuta da soggetti pubblici e privati;

b) gestisce una banca dati sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione mafiosa in Toscana;

c) sulla base dei dati forniti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cura la pubblicazione sul sito istituzionale della regione della documentazione disponibile sui beni confiscati presenti in Toscana, con il proposito di facilitare la conoscenza dei beni e le azioni degli enti locali finalizzate al riutilizzo sociale;

d) svolge le altre attività individuate, in coerenza con le finalità della presente legge, con la deliberazione di cui al comma 3.».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/1999 è sostituito dal seguente:

«3. L'organizzazione e il funzionamento del Centro e le modalità di svolgimento delle sue attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 3.

Iniziative per ricordare la strage di Via dei Georgofili. Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 11/1999

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 11/1999 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Iniziative per ricordare la strage di Via dei Georgofili). — 1. La regione, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui all'art. 1, promuove e sostiene iniziative per il ricordo della strage di Via dei Georgofili, avvenuta il 27 maggio 1993. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell'art. 2, comma 5.

2. Nell'anno 2023, trentesimo anniversario della strage di Via dei Georgofili, la regione concede un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 20.000,00

all'Associazione familiari vittime strage di Via dei Georgofili APS, per la promozione di iniziative finalizzate al ricordo delle vittime, alla memoria degli eventi storici e giudiziari che hanno caratterizzato il periodo delle stragi mafiose e la risposta delle istituzioni, nonché alla promozione e alla diffusione dei valori della legalità, della solidarietà, della lotta alle mafie. Negli anni 2024 e 2025, all'Associazione è concesso un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 15.000,00 per anno, per la promozione di attività sulla memoria e sulla legalità. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 5, nel limite massimo da essa stabilito.

3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa definizione, in coerenza con le finalità della presente legge, del programma di attività dell'anno di riferimento. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di concessione del contributo, l'associazione è tenuta a presentare una relazione sull'attività e sulle iniziative svolte e sulle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, se l'associazione non presenta la relazione nel termine stabilito o le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili per l'attività e per lo svolgimento delle iniziative, e le altre disposizioni operative di attuazione del presente comma.».

Art. 4.

Iniziative per la formazione e l'aggiornamento di amministratori pubblici. Inserimento dell'art. 5-ter nella legge regionale n. 11/1999

1. Dopo l'art. 5-bis della legge regionale n. 11/1999 è inserito il seguente:

«Art. 5-ter (Iniziative per la formazione e l'aggiornamento di amministratori pubblici). — 1. La regione, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui all'art. 1, promuove e sostiene iniziative e progetti, proposti e realizzati dagli enti locali o dalle loro associazioni regionali maggiormente rappresentative, rivolti a dirigenti, funzionari e amministratori pubblici, per la formazione alla legalità e per l'aggiornamento sulle migliori esperienze di contrasto alla illegalità, di sensibilizzazione della società civile, di recupero all'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell'art. 2, comma 5.

2. Negli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione concede un contributo straordinario fino a un massimo di euro 20.000,00 annui all'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) per la promozione e la realizzazione di iniziative e progetti di cui al comma 1, anche in partenariato con enti locali, soggetti pubblici ed enti del Terzo settore. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 5, nel limite massimo da essa stabilito.

3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa definizione del programma di iniziative o dei progetti da realizzare dell'anno di riferimento. Entro il 31 gennaio



dell'anno successivo all'anno di concessione del contributo, l'ANCI Toscana è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative svolte e sulle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, se l'associazione non presenta la relazione nel termine stabilito o le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili per lo svolgimento delle iniziative e le altre disposizioni operative di attuazione del presente comma.».

Art. 5.

Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani. Inserimento dell'art. 5-quater nella legge regionale n. 11/1999

1. Dopo l'art. 5-ter della legge regionale n. 11/1999 è inserito il seguente:

«Art. 5-quater (Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani). — 1. La regione, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui all'art. 1, promuove e sostiene iniziative e progetti sui temi della legalità, dell'impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e, in generale, ai giovani toscani, anche al fine di favorire la partecipazione ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell'art. 2, comma 5.

2. Negli anni 2023, 2024 e 2025, la regione sostiene le iniziative e i progetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi, complessivamente fino a un massimo di euro 180.000,00 annui, ai soggetti che ne sono promotori e realizzatori, enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106).

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le modalità, gli adempimenti da svolgere per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 2, le spese ammissibili, la documentazione da presentare per l'attività svolta e le spese sostenute, i termini e le modalità per la revoca totale o parziale per mancato o incompleto svolgimento delle attività o per inadempimento delle prescrizioni previste. Negli anni 2023 e 2024 tra i soggetti beneficiari rientrano anche le associazioni, le organizzazioni e gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le cui attività siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda, quantunque non risultino iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

4. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 5, nei limiti massimi da essa stabiliti.».

Art. 6.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 11/1999

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/1999 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri per le attività di cui agli articoli da 5-bis a 5-quater, inseriti dalla legge regionale di stabilità per l'anno 2023, pari ad un massimo complessivo di euro 220.000,00 per l'anno 2023 e di euro 215.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Sezione II

ALTRI INTERVENTI FINANZIARI

Art. 7.

Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 38/2007

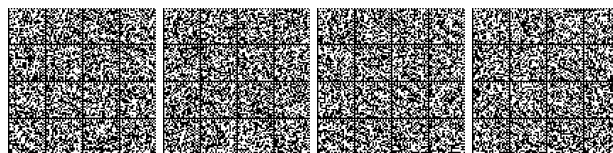
1. L'art. 25 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). — 1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008, allargato ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, impartisce alle aziende USL apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valuta la consistenza degli organici del personale di vigilanza ed ispezione presente in ciascuna azienda ed autorizza eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro confluiscono nell'apposito capitolo regionale, costituito ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2008. Una quota delle entrate, fino all'importo massimo di euro 200.000,00 annui, viene trattenuta da ciascuna azienda USL, che la introita e la destina a interventi di potenziamento delle competenti strutture dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi strumentali in dotazione alle stesse.

4. Ciascuna azienda USL presenta annualmente alla competente struttura regionale una relazione in cui dà conto dell'utilizzo delle somme trattenute e del rispet-



to del vincolo di destinazione loro imposto dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2008 e dal presente articolo.

5. Al fine di potenziare la vigilanza integrata e congiunta, la Giunta regionale promuove apposite intese con gli organi statali competenti per l'effettuazione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente agli appalti pubblici e privati, finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi.

6. La Giunta regionale promuove, inoltre, apposite intese con gli enti locali ed i relativi organismi rappresentativi per l'utilizzazione, ai fini del supporto alle attività di controllo previste dal presente articolo, del personale di cui alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale). A tale fine, la Giunta regionale organizza e svolge appositi corsi di formazione professionale».

Art. 8.

Finanziamenti straordinari per investimenti. Modifiche all'art. 82-bis della legge regionale n. 68/2011

1. Dopo il comma 15-bis dell'art. 82-bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunto il seguente:

«15-ter. Nell'anno 2023, ai comuni potenzialmente destinatari del contributo degli anni 2020-2022 è concesso un ulteriore contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario. Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le seguenti disposizioni:

a) il comune interessato presenta la domanda di concessione del contributo entro il 1° marzo 2023;

b) il contributo è concesso per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003 ed è finalizzato alla copertura di spese esigibili nell'anno 2023, relative ai lavori previsti nel quadro economico dell'intervento, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione del contributo, si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG;

c) il contributo può essere concesso a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione dell'intervento di cui alla lettera b), altri finanziamenti pubblici o privati, fatta salva l'eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune;

d) entro il termine del 31 ottobre 2023, il comune effettua i pagamenti, assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8, e presenta richiesta di liquidazione del contributo. La liquidazione avviene in un'unica soluzione, nel limite del contributo concesso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'Osservatorio regionale contratti pubblici sull'esito positivo delle verifiche effettuate;

e) si provvede alla revoca totale del contributo in caso di mancata osservanza del termine del 31 ottobre 2023. Fermo restando detto termine per i pagamenti,

il comune può evitare la revoca, a norma dell'art. 98, se nel termine indicato dall'atto di avvio del procedimento di revoca presenta la richiesta di liquidazione e assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8; si provvede comunque alla revoca parziale del contributo se parte della somma concessa non risulta ammissibile o non risulta pagata dal comune entro il 31 ottobre 2023;

f) con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 gennaio 2023, sono individuati i soggetti abilitati a presentare la domanda e la documentazione da presentare a corredo, i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni, compresa la dichiarazione sulla riconducibilità dell'intervento alla tipologia di investimento di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003, l'indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, l'indicazione del responsabile unico del procedimento, la documentazione da presentare per la richiesta di liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento, nonché gli altri elementi di cui al comma 12, lettere e), f), g), h);

g) si applicano altresì le disposizioni dei commi 8, 11, 13, 14.».

2. Dopo il comma 15-ter dell'art. 82-bis della legge regionale n. 68/2011 è aggiunto il seguente:

«15-quater. Nell'anno 2023, ai comuni aventi popolazione da 5.000 a 20.000 abitanti, come risultanti dai dati ufficiali ISTAT al 31 dicembre 2021, è concesso un contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario, per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"). Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 15-ter.».

3. Dopo il comma 15-quater dell'art. 82-bis della legge regionale n. 68/2011 è aggiunto il seguente:

«15-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 15-ter e 15-quater, pari a complessivi euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.».

Art. 9.

Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 77/2017

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: «ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 205.000,00 per l'anno 2022 ed euro 225.000,00 per l'anno 2023».



2. Alla lettera c) del comma 4-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».

3. Dopo la lettera c) del comma 4-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 è aggiunta la seguente:

«c-bis) fino ad un massimo di euro 225.000,00 per l'anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.».

Art. 10.

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 77/2017

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017 le parole: «2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2022 al 2025».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017 la parola: «2022» è sostituita dalla seguente: «2023».

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017 le parole: «biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025».

4. La lettera b) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«b) per la spesa di cui al comma 1, lettera b), per l'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 02 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023;».

5. La lettera c) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«c) per la spesa di cui al comma 1, lettera c), per l'importo massimo di euro 16.000.000,00 per l'anno 2023, di euro 40.000.000,00 per l'anno 2024 e di euro 14.000.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 06 «Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le regioni)», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025.».

Art. 11.

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 19/2019

1. All'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: «312.764.804,54» è sostituita dalla seguente: «300.764.804,54», in entrambe le sue occorrenze;

b) la parola: «20.781.218,71» è sostituita dalla seguente: «8.781.218,71» in entrambe le sue occorrenze.

2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 le parole: «con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024» sono soppresse.

3. La lettera c-bis) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 è sostituita dalla seguente:

«c-bis) per euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;».

4. Dopo la lettera c-bis) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 è aggiunta la seguente:

«c-ter) per euro 8.781.218,71 per l'anno 2023, euro 27.161.156,99 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.».

Art. 12.

Contributo straordinario alla Scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 65/2019

1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021) le parole: «biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025».

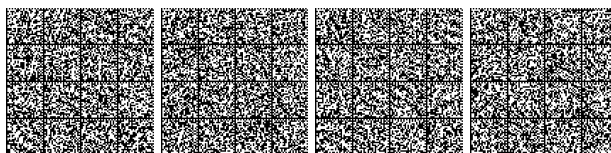
2. Il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 65/2019 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per il triennio 2023-2025, ripartiti in euro 500.000,00 per l'anno 2023, euro 1.000.000,00 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 03 «Ricerca e innovazione», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025.».

Art. 13.

Contributi straordinari per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla viabilità locale nella Città Metropolitana di Firenze. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 31/2021

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023) la parola «2022» è sostituita dalla seguente: «2023».



2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 31/2021 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 375.000,00 per gli anni 2022 e 2023, si fa fronte come segue:

a) per euro 175.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022;

b) per euro 200.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.».

Art. 14.

Progettazione di interventi finanziabili da fondi di coesione europei o nazionali. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 54/2021

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), dopo le parole: «di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022» sono aggiunte le parole «ed euro 400.000,00 per l'anno 2023».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 1 è inserito il seguente:

«6-bis. Per fronteggiare l'emergenza siccità è finanziata, in favore dei consorzi di bonifica, la progettazione di invasi e reti irrigue fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2023. Con la deliberazione di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità tecniche e attuative e quelle di erogazione e rendicontazione del contributo.».

3. Dopo il comma 6-bis dell'art. 1 è inserito il seguente:

«6-ter. In conseguenza del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento la cui progettazione è stata sostenuta dal fondo di cui al comma 6-bis, le somme già assegnate per la progettazione medesima sono rimborsate, da parte del consorzio beneficiario, al bilancio della Regione Toscana per essere riassegnate al medesimo fondo di cui al medesimo comma 6-bis.»

4. Il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 54/2021 è sostituito dal seguente:

«7. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l'importo massimo di euro 4.400.000,00, si fa fronte:

a) per euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

b) per euro 400.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.».

5. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 54/2021 è aggiunto il seguente:

«7-bis. All'onere di spesa di cui al comma 6-bis, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.».

Art. 15.

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 54/2021

1. Dopo il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2022, per un totale di euro 15.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.».

Art. 16.

Custodi della montagna. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 4/2022

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 1° marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani), è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 7.500.000,00 per il periodo 2022-2027, cui si fa fronte:

a) per euro 1.300.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024;

b) per euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.».

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2022, le parole: «agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte con legge di bilancio», sono sostituite dalle seguenti: «agli oneri per gli esercizi 2026 e 2027, fino all'importo



massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2026 e di euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con legge di bilancio.».

Capo III

NORME FINALI

Art. 17.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del capo I, del capo II, sezione I e dall'art. 11 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione di quanto previsto all'art. 6 è assicurata dalle risorse disponibili a legislazione vigente individuate ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), stimate in euro 11.326,93 annui e disponibili nell'ambito della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2023-2025 nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2022

GIANI

(*Omissis*).

23R00260

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 46.

Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 30 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 10, l'art. 11 e l'art. 36, comma 5, secondo il quale: «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4»;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;

Visto il parere favorevole della commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 14 dicembre 2022;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 dicembre 2022;

Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 20 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene necessario prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2023 - 2025 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

2. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

approva la presente legge:



Art. 1.

Bilancio di previsione finanziario annuale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2023 annesso alla presente legge.

2. È approvato per l'anno finanziario 2023 in euro 3.639.315.633,89 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 12.965.201,79 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna residui presunti al termine dell'esercizio 2022 - riga titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna residui presunti al termine dell'esercizio 2022 - riga totale generale delle entrate).

3. È approvato per l'anno finanziario 2023 in euro 3.883.451.637,32 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 608.406.793,98 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna residui presunti al termine dell'esercizio 2022 - riga titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna residui presunti al termine dell'esercizio 2023 - riga totale generale delle spese).

4. È approvato per l'anno finanziario 2023 in euro 16.242.273.514,76 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata, di cui euro 3.359.984.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna previsioni dell'anno 2023 - riga titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna previsioni dell'anno 2023 - riga totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

5. È approvato per l'anno finanziario 2023 in euro 16.242.273.514,76 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.359.984.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna previsioni dell'anno 2023 - riga titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna previsioni dell'anno 2023 - riga totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

6. È approvato per l'anno finanziario 2023:

in euro 18.927.839.646,66 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna previsioni dell'anno 2023 - riga totale generale delle entrate - previsioni di cassa);

in euro 3.372.949.201,79 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna previsioni dell'anno 2023 - riga titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» - previsioni di cassa).

7. È approvato per l'anno finanziario 2023:

in euro 18.722.336.315,59 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna previsioni dell'anno 2023 - riga totale generale delle spese - previsioni di cassa);

in euro 3.765.800.654,21 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna previsioni dell'anno 2023 - riga titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro» - previsioni di cassa).

Art. 2.

Bilancio di previsione finanziario pluriennale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2023 annesso alla presente legge.

2. È approvato in euro 11.465.677.672,78 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna previsioni dell'anno 2024 - riga totale generale delle entrate - previsioni di competenza).

3. È approvato in euro 11.465.677.672,78 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna previsioni dell'anno 2024 - riga totale generale delle spese - previsioni di competenza).

4. È approvato in euro 11.217.837.290,18 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna previsioni dell'anno 2025 - riga totale generale delle entrate - previsioni di competenza);

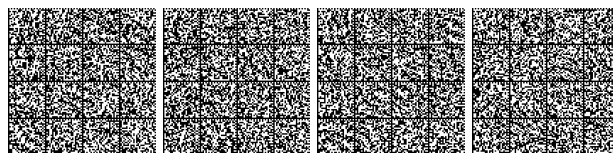
5. È approvato in euro 11.217.837.290,18 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna previsioni dell'anno 2025 - riga totale generale delle spese - previsioni di competenza).

Art. 3.

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo presunto alla data del 31 dicembre 2022 è approvato in complessivi euro 656.649.404,81.

2. Nell'esercizio 2023 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto, per finanziare spesa d'investimento, risultante dal rendiconto 2022.



Art. 4.

Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato in euro 64.090.208,60 per l'anno 2023, in euro 61.177.017,30 per l'anno 2024 ed in euro 58.263.826,00 per l'anno 2025.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede, così come previsto nella deliberazione del consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30, a partire dal bilancio di previsione 2015.

Art. 5.

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex decreto-legge n. 35/2013

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è approvato in euro 541.236.100,61 per l'anno 2023, in euro 524.581.413,66 per l'anno 2024 ed in euro 507.681.942,89 per l'anno 2025.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle regioni), decaduto per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 699, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)).

Art. 6.

Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2023 - 2025 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 855.796.478,90, di cui euro 364.839.916,89 nel 2023, euro 290.420.349,52 nel 2024 ed euro 200.536.212,49 nel 2025, subordinatamente

al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, per euro 200.630.113,32 relativamente all'esercizio finanziario 2023, per euro 121.267.676,23 relativamente all'esercizio finanziario 2024 e per euro 14.000.000,00 relativamente all'esercizio finanziario 2025 ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003, come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2024 e 2025, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, missione 5000 «Debito pubblico».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2025, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2025, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio.

Art. 7.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2023:

- a) risultato presunto di amministrazione (allegato a);
- b) composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato b);



c) composizione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (allegato c);

d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato d);

e) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato e);

f) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato f);

g) elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (allegato g);

h) nota integrativa (allegato h).

Art. 8.

Autorizzazioni per il bilancio 2023-2025

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2023 - 2025.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2023.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2023 - 2025.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma 7 dell'art. 1.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2023 - 2025 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2023 le variazioni al bilancio di previsione 2023 - 2025, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 10.

Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. È confermato in euro 50,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria o derivanti dall'art. 1 della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011), per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

Art. 11.

Nota integrativa

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011 è approvato l'allegato h) della presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:

a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;

i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa copertura percentuale.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2022

GIANI

(Omissis).

23R00261



LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2023, n. 4.

Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 8 del 15 febbraio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 2, 3 e 3-bis, l'art. 4, comma 1, lettere a), b), e), l), m), n), n-bis), v) e l'art. 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 21/2010);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, con la presente legge, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, intende esercitare il massimo sforzo per il raggiungimento delle finalità statutarie relative, in particolare, alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, all'accesso alla cultura, alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico regionale, nonché delle distinte identità culturali del patrimonio toscano.

Per quanto concerne il Capo I (Interventi per la mobilità sostenibile, la promozione della lettura nonché per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità):

2. Il Consiglio regionale persegue, fra le proprie finalità istituzionali, la promozione delle condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future, nonché il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale. A tal fine, anche in linea con le politiche europee volte a realizzare la neutralità climatica, intende fornir-

re il proprio contributo alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera attraverso lo sviluppo di una mobilità sostenibile e, in particolar modo, elettrica, intesa come sistema ideale di trasporti che permette di ridurre l'impatto ambientale del settore rendendo, al contempo, gli spostamenti più efficienti e veloci, ridurre l'inquinamento acustico, combattere il consumo di suolo ed il degrado del territorio;

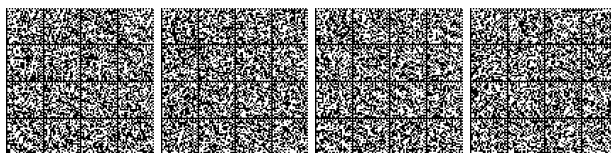
3. Il Consiglio regionale opera, altresì, al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona, garantendo il diritto alla conoscenza di ognuno e l'accesso alla cultura come bisogno individuale e collettivo. Per realizzare tale obiettivo, il legislatore toscano intende organizzare direttamente sul territorio regionale, anche nell'ambito delle finalità individuate dagli Stati generali della cultura attualmente in corso, e contribuire all'organizzazione, da parte dei comuni, di iniziative quali bibliobus, letture ad alta voce, laboratori intorno al libro, l'istituzione di punti di lettura all'interno dei quartieri, premi letterari, fiere, finalizzate a promuovere la lettura come pratica quotidiana diffusa. Ciò in quanto essa, come dimostrato ormai da tempo, costituisce una attività salutare e strumento indispensabile per la crescita personale di ogni individuo, portatrice di benefici quali il potenziamento della comprensione, l'ampliamento del bagaglio conoscitivo, lo sviluppo dell'immaginazione, della curiosità, della creatività e delle capacità attentive, nonché strumento di socializzazione e comunicazione;

4. In coerenza con la finalità statutaria di realizzare il pieno sviluppo della persona e il principio del rispetto della dignità umana, il Consiglio regionale ritiene opportuno erogare ai comuni un contributo per l'acquisto, da parte delle scuole, di arredi destinati agli studenti con disabilità per una migliore inclusione scolastica, stimolarne lo sviluppo dell'area psicomotoria e sensoriale, coinvolgerli in attività di gioco ed apprendimento e favorirne l'integrazione con i coetanei.

Per quanto concerne il Capo II (Contributi per il progetto «Carta dell'identità culturale toscana» e «Vetrina dell'artigianato toscano»);

5. Il Consiglio regionale intende sostenere la cultura, la tradizione e l'identità toscane attraverso il finanziamento di un progetto denominato «Carta dell'identità culturale toscana» rivolto ai diciottenni e destinato ad arricchire il bagaglio culturale e formativo di questi ultimi. In particolare, il progetto è finalizzato ad incentivare i giovani a viaggiare e a scoprire il territorio regionale attraverso un percorso che, partendo dal Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, coinvolge le dieci province toscane. Il viaggio si conclude nuovamente al Palazzo del Pegaso, luogo in cui verrà consegnata la «Carta dell'identità culturale toscana» quale riconoscimento ai giovani che abbiano acquisito dieci esperienze significative durante il loro itinerario attraverso il territorio delle province toscane;

6. Il Consiglio regionale intende altresì, al fine di valorizzare le distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, contribuire alla valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale toscano mediante la promozione di prodotti che abbiano i requisiti pre-



visti dall'art. 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese). Pertanto, si propone di finanziare un progetto denominato «Vetrina dell'artigianato toscano», volto ad assicurare a tali prodotti una visibilità privilegiata in luoghi contraddistinti da elevata frequentazione, in particolare di turisti, quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie;

7. Il Consiglio regionale, dunque, intende affidare a Fondazione Sistema Toscana, ente «*in house*» della Regione Toscana, la predisposizione e realizzazione dei due progetti di cui ai punti 5 e 6, nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 61/2018.

Per quanto concerne il Capo III (Valorizzazione della tradizione presepiale):

8. È opportuno sostenere economicamente realtà associative che abbiano come scopo quello di valorizzare, promuovere, coordinare ed incrementare la tradizione dei presepi in quanto sintesi di ingegno, arte e tradizione e in quanto trasformano l'evento della natività in vere e proprie opere d'arte;

9. Tale sostegno economico è destinato all'organizzazione di iniziative quali mostre, concerti che, oltre alla proposta presepiale in primo luogo, consentano di dare visibilità e far rivivere località del territorio toscano che si collocano al di fuori dei tradizionali circuiti turistici contribuendo in tal modo allo sviluppo di sinergie virtuose e di un turismo sostenibile;

10. Appare opportuno erogare il contributo all'associazione Città dei Presepi che costituisce una associazione storicamente riconosciuta a livello nazionale, particolarmente radicata sul territorio regionale toscano in quanto diciassette dei suoi venti associati sono toscani. Essa è l'associazione che in Toscana promuove la valorizzazione della tradizione presepiale e contribuisce alla conoscenza delle zone di presepi quali luoghi d'arte. L'erogazione del contributo avviene dietro presentazione da parte dell'associazione al Consiglio regionale di un progetto finalizzato alla valorizzazione, promozione e diffusione, anche mediante *social network*, della tradizione presepiale sul territorio regionale toscano.

Per quanto concerne il Capo IV (Valorizzazione dei progetti culturali di eccellenza promossi dagli enti locali toscani):

11. La cultura riveste una posizione centrale nell'ambito delle dinamiche dello sviluppo sociale ed economico della Toscana come attestato anche dal programma di Governo 2020-2025, approvato dal Consiglio regionale con la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, che annovera, fra gli obiettivi della legislatura in corso, quello di rafforzare il sistema culturale nel suo insieme, facilitando la creazione di un ecosistema culturale sempre più robusto ed innovativo;

12. Il Consiglio regionale, pertanto, nell'ambito delle finalità statutarie di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, nonché delle distinte identità culturali del territorio toscano,

ha approvato la mozione 14 settembre 2022, n. 1004 (In merito alla valorizzazione dei progetti culturali di eccellenza promossi dagli enti locali toscani), con la quale si impegna a valorizzare i progetti culturali di eccellenza promossi dagli enti locali della Toscana valutando di intervenire, mediante il coinvolgimento dell'ufficio di presidenza, sulla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della legge regionale n. 26/2001), al fine di prevedere uno specifico riconoscimento finalizzato a sostenere quelle attività che, per durata nel tempo, coinvolgimento del tessuto sociale di riferimento e capacità di promuovere il territorio regionale su uno scenario nazionale ed internazionale, contribuiscono a rafforzare ed innovare il sistema culturale della Toscana;

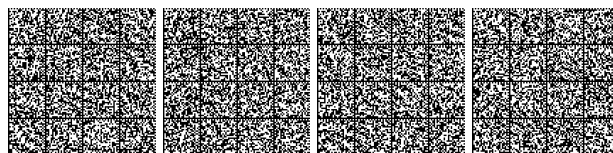
13. Appare dunque opportuno, nelle more della eventuale modifica della legge regionale n. 46/2015, che il legislatore toscano inizi subito, anche in considerazione della delicatezza della fase attuale sotto il profilo economico e sociale, a sostenere, con sempre maggiore incisività, quegli enti locali che si fanno promotori di progetti culturali di qualità aventi le caratteristiche sopra richiamate;

14. Il Comune di Bibbiena rappresenta, da oltre quarant'anni, un punto di riferimento per la valorizzazione della cultura fotografica, con iniziative di rilievo internazionale, anche grazie alla collaborazione avviata nel 2005 con la Federazione italiana associazioni fotografiche (FIAF) che ha portato ad istituire il Centro italiano della fotografia d'autore (CIFA);

15. Il Consiglio regionale intende pertanto riconoscere questa eccellenza e conferire al Comune di Bibbiena un contributo *una tantum* per l'anno 2023 da destinare alla organizzazione di iniziative aventi come finalità la promozione e valorizzazione della fotografia d'autore;

16. «Pinocchio sugli sci» è una manifestazione nata fra il 1981-1983 per celebrare il centenario della pubblicazione «Le avventure di Pinocchio» di Carlo Lorenzini. Costituisce una gara internazionale di sci alpino iscritta nel calendario ufficiale della Federazione internazionale sci fra le grandi classiche dello sci alpino giovanile, nonché l'evento nazionale più importante dedicato ai giovani sciatori di tutta Italia dagli otto ai quindici anni. Tale manifestazione, che ha la peculiarità di avere contestualmente una valenza turistica, culturale e sportiva, ha riscosso negli anni un sempre maggiore successo anche grazie alla organizzazione diffusa sull'intero territorio, alla celebrità del personaggio di Pinocchio e alla circostanza di essere aperta a tutti i giovani sciatori;

17. Il Consiglio regionale, in considerazione di tali caratteristiche, intende pertanto riconoscere anche questa eccellenza e conferire al Comune di Abetone-Cutigliano un contributo *una tantum* per l'anno 2023 da destinare alla organizzazione di iniziative aventi come finalità la promozione e valorizzazione della manifestazione «Pinocchio sugli sci»;



APPROVA
la presente legge:

Capo I

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA PROMOZIONE DELLA LETTURA NONCHÉ PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ

Art. 1.

Contributi per la mobilità sostenibile

1. Il Consiglio regionale promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e delle generazioni future nonché il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede, *una tantum* per il solo anno 2023, contributi fino al limite massimo di 550.000 euro ai comuni per l'acquisto e la posa in opera di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché per l'acquisto di veicoli elettrici.

Art. 2.

Contributi per la promozione della lettura

1. Il Consiglio regionale intende realizzare il pieno sviluppo della persona garantendo il diritto alla conoscenza di ognuno e l'accesso alla cultura come bisogno individuale e collettivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede, *una tantum* per il solo anno 2023, contributi fino al limite massimo di 200.000 euro ai comuni per l'organizzazione di iniziative finalizzate a promuovere la lettura sul territorio regionale.

Art. 3.

Contributi per l'acquisto di arredi destinati agli studenti con disabilità

1. Il Consiglio regionale opera al fine di realizzare le condizioni che assicurino agli studenti con disabilità l'inclusione scolastica e l'integrazione con i coetanei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede, *una tantum* per il solo anno 2023, contributi fino al limite massimo di 300.000 euro ai comuni per l'acquisto da parte delle scuole di arredi destinati agli studenti con disabilità.

Art. 4.

Disposizioni procedurali del capo I

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individua gli indirizzi e le modalità di accesso ai contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico.

2. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, individua altresì, con esclusivo riferimento ai contributi di cui all'art. 2, le iniziative dirette ed il relativo finanziamento, *una tantum* per il solo anno 2023, nella misura massima di 50.000 euro.

3. La domanda di concessione dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3, è presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'avviso pubblico di cui al comma 1. I comuni possono presentare domanda per uno solo dei progetti di cui agli articoli 1, 2 e 3.

4. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2023 sulla base del numero delle domande validamente presentate secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 1 e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 4, essere concesso in misura superiore ai 15.000 euro.

6. L'erogazione dei contributi avviene *una tantum* per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2023.

7. Entro il 31 dicembre 2024 i comuni beneficiari dei contributi presentano al Consiglio regionale una relazione sull'impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.

8. La mancata realizzazione, da parte dei comuni, degli interventi per cui sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3, comporta la revoca degli stessi e la restituzione delle somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

9. La revoca è altresì disposta in caso di mancata presentazione della relazione sull'impiego dei contributi prevista dal comma 7.

Capo II

PROGETTI «CARTA DELL'IDENTITÀ CULTURALE TOSCANA» E «VETRINA DELL'ARTIGIANATO TOSCANO»

Art. 5.

Finanziamento dei progetti «Carta dell'identità culturale toscana» e «Vetrina dell'artigianato toscano»

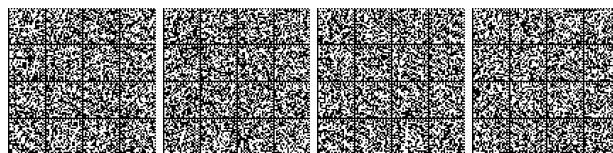
1. Il Consiglio regionale, al fine di valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico regionale e le distinte identità culturali ed economiche del territorio, intende procedere alla realizzazione di due progetti denominati rispettivamente: «Carta dell'identità culturale toscana» e «Vetrina dell'artigianato toscano».

2. Il Consiglio regionale conferisce a Fondazione Sistema Toscana, con le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana Modifiche alla legge regionale n. 21/2010), il finanziamento, *una tantum* per l'annualità 2023, di euro 250.000 per la predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

Art. 6.

Progetto «Carta dell'identità culturale toscana»

1. Il progetto «Carta dell'identità culturale toscana» è rivolto ai diciottenni ed è finalizzato a incentivarli alla scoperta del territorio delle dieci province toscane in modo da arricchire il proprio bagaglio formativo culturale.



2. Il progetto prevede il rilascio della «Carta dell'identità culturale toscana» come riconoscimento ai diciottenni che abbiano acquisito dieci esperienze significative durante il loro itinerario attraverso il territorio toscano.

Art. 7.

Progetto «Vetrina dell'artigianato toscano»

1. Il progetto «Vetrina dell'artigianato toscano» è finalizzato a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano che abbiano i requisiti previsti dall'art. 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese), mediante il riconoscimento ad essi di spazi espositivi in luoghi contraddistinti da una elevata frequentazione, in particolare di turisti, quali porti, aeroporti e stazioni ferroviarie.

Capo III

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE PRESEPIALE

Art. 8.

Contributi all'associazione Città dei Presepi

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, dispone l'erogazione di un contributo a sostegno della tradizione presepiale in favore dell'associazione Città dei Presepi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, *una tantum* per l'anno 2023 entro il limite dell'importo di 50.000,00 euro, direttamente all'associazione Città dei Presepi.

Art. 9.

Erogazione del contributo e relazione

1. L'erogazione del contributo all'associazione Città dei Presepi avviene entro il 30 giugno 2023, previa presentazione al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un progetto finalizzato alla valorizzazione, promozione e diffusione, anche mediante *social network*, della tradizione presepiale sul territorio regionale toscano.

2. L'associazione Città dei Presepi presenta, entro il 30 giugno 2024, una relazione che contiene la documentazione relativa all'attività svolta sulla base del progetto di cui al comma 1 e la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 10.

Revoca dei contributi

1. In caso di inadempimento dell'obbligo relativo alla presentazione della relazione di cui all'art. 9, comma 2, il Consiglio regionale dispone la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

Capo IV

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PROGETTI CULTURALI DI ECCELLENZA PROMOSSI DAGLI ENTI LOCALI TOSCANI

Art. 11.

Progetti culturali di eccellenza degli enti locali toscani

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle finalità statutarie di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, nonché delle distinte identità culturali del territorio toscano, promuove la valorizzazione dei progetti culturali di eccellenza degli enti locali toscani.

Art. 12.

Contributo al Comune di Bibbiena per la promozione della fotografia d'autore

1. Nell'ambito della valorizzazione dei progetti culturali di eccellenza degli enti locali toscani, di cui all'art. 11, è concesso al Comune di Bibbiena un contributo *una tantum* nell'anno 2023, entro il limite dell'importo complessivo di euro 75.000,00, per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione e promozione della fotografia d'autore.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione di un accordo tra il Consiglio regionale e il Comune di Bibbiena volto a definire i rispettivi obblighi e le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

3. Nel caso di inadempimento degli obblighi previsti nell'accordo, il Consiglio regionale dispone la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

Art. 13.

Contributo al Comune di Abetone-Cutigliano per la manifestazione «Pinocchio sugli sci»

1. Nell'ambito della valorizzazione dei progetti culturali di eccellenza degli enti locali toscani, di cui all'art. 11, è concesso al Comune di Abetone-Cutigliano un contributo *una tantum* nell'anno 2023, entro il limite dell'importo complessivo di euro 25.000,00, per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della manifestazione «Pinocchio sugli sci».

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione di un accordo tra il Consiglio regionale e il Comune di Abetone-Cutigliano volto a definire i rispettivi obblighi e le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

3. Nel caso di inadempimento degli obblighi previsti nell'accordo, il Consiglio regionale dispone la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.



Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2023-2024 2025, per la sola annualità 2023, nel modo seguente:

a) art. 1, comma 2, sino all'importo massimo di euro 550.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale»;

b) art. 2, comma 2, sino all'importo massimo di euro 200.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti»;

c) art. 3, comma 2, sino all'importo massimo di euro 300.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale»;

d) art. 4, comma 2, sino all'importo massimo di euro 50.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti»;

e) art. 5, comma 2, sino all'importo massimo di euro 250.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti»;

f) art. 8, comma 2, sino all'importo massimo di euro 50.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti»;

g) art. 12, comma 1, sino all'importo massimo di euro 75.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti»;

h) art. 13, comma 1, sino all'importo massimo di euro 25.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 febbraio 2023

GIANI

(Omissis).

23R00217

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 14 febbraio 2023, n. 5.

Modifiche allo Statuto in tema di richiamo al principio dell'antifascismo come valore fondante dell'azione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 20 febbraio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 123 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 3, dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. È necessario inserire, nella parte dello Statuto dedicata ai principi generali fondanti, un chiaro richiamo all'antifascismo, come base comune posta a tutela e salvaguardia delle libertà individuali e collettive su cui costruire ogni politica e ogni forma di convivenza sociale e civile, anche alla luce di recenti episodi, e come impulso per difendere, valorizzare e promuovere la cultura della memoria;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Richiamo al principio dell'antifascismo.
Modifiche all'art. 3 dello Statuto.*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 dello Statuto sono aggiunte le parole: «; promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento».

2. Al comma 2 dell'art. 3 dello Statuto, dopo le parole: «La Regione» sono inserite le seguenti: «, in coerenza coi valori di cui al comma 1,».

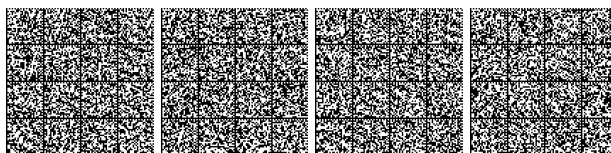
La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 14 febbraio 2023

GIANI

(Omissis).

23R00218



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 della Regione Toscana recante «Legge di stabilità per l'anno 2023. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 64 del 30 dicembre 2022, Parte Prima». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 dell'11 gennaio 2023).

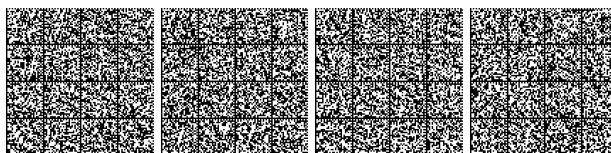
Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 30 dicembre 2022, Parte Prima, n. 64, si segnala che, per ovviare ad un errore materiale, al comma 2 dell'art. 16, le parole: «euro 1.500.000,00 annui» debbono leggersi come: «euro 1.300.000,00 annui».

23R00193

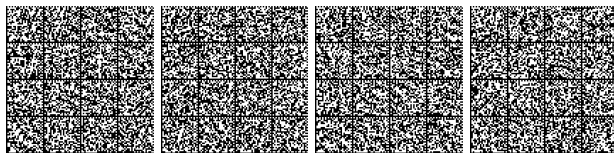
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-033) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

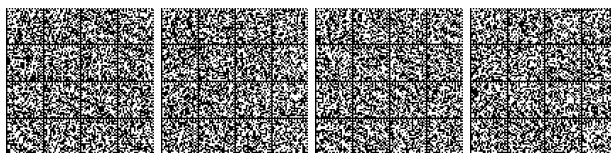
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

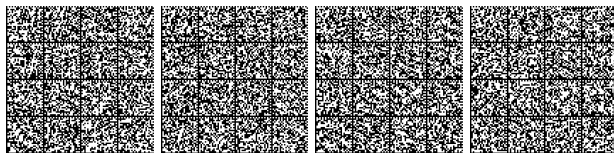
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 8 1 9 *

€ 2,00

